Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(gennaio-marzo 2021)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

FISCALITA'				
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)		
	Inadempimento di uno Stato –	1) Il ricorso è respinto.		
	Articolo 258 TFUE – Direttiva	2) La Commissione europea è condannata alle spese.		
	2003/96/CE – Tassazione dei			
	prodotti energetici e dell'elettricità –		ļ	
<u>C-63/19</u>	Articoli 4 e 19 – Normativa adottata			
COMMISSIONE/	da una regione autonoma di uno	VALUTAZIONE:		
<u>ITALIA</u>	Stato membro – Contributo	RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA RESPINTO		
	sull'acquisto di benzina e gasolio			
14-gen-21	soggetti ad accise – Articolo 6,			
	lettera c) – Esenzione o riduzione			
	delle accise – Nozione di "rimborso			
	totale o parziale" dell'imposta			
	versata – Mancanza di prova			
	dell'esistenza di un collegamento tra			

		SALUTE
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
Direction alla deri radii 106	ndempimento di uno Stato – rettiva 2013/59/Euratom – Norme ndamentali di sicurezza relative la protezione contro i pericoli rivanti dall'esposizione alle liazioni ionizzanti – Articolo 6 – Mancato recepimento entro il mine prescritto	amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

	AIU	TI DI STATO			
Causa Oggetto Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)					

	Impugnazione, da parte della	1)	L'impugnazione è respinta.
	Commissione europea, della	2)	La Commissione europea è condannata alle spese.
	sentenza del Tribunale dell'Unione		
C-425/19 P	europea del 19 marzo 2019, Italia		
COMMISSIONE/	e a./Commissione (T-98/16,		
ITALIA	T-196/16 e T-198/16) con la quale		VALUTAZIONE:
IIALIA	quest'ultimo ha annullato la		IMPUGNAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
2-mar-21	decisione (UE) 2016/1208 della		RESPINTA
2-11141-21	Commissione, del 23 dicembre		
	2015, relativa all'aiuto di Stato		
	SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN)		
	cui l'Italia ha dato esecuzione a		
	favore di Banca Tercas		

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

	AGRICOLTURA			
Causa	Oggetto		Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)	
C-640/19	Organizzazione comune	dei	1) Gli articoli 55, 65 e 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007	
<u>ITALIA</u>	mercati - Regolamento (C	CE)	del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune	

TAR LAZIO

4-feb-21

n. 1234/2007 – Ouote latte – Prelievi sulle eccedenze - Latte rivolto alla produzione formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta destinati (DOP) sono all'esportazione verso paesi terzi – Esclusione – Articolo 32. lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2. lettera a). articolo 40. paragrafo 2, e articolo 41, lettera TFUE -Principi b). di proporzionalità di non discriminazione – Validità

dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, devono essere interpretati nel senso che essi non escludono dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonché dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi.

2) L'esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 248/2008.

VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

AIUTI DI STATO

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-434/19</u>	Aiuti di Stato – Concorrenza –	L'articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che
<u>C-435/19</u>	Articolo 107, paragrafo 1,	costituisce un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, la
<u>ITALIA</u>	TFUE – Condizioni di	misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della
	applicazione – Articolo 106,	riscossione dell'imposta comunale sugli immobili sono tenuti a
CORTE DI	paragrafo 2, TFUE – Servizi di	disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste
CASSAZIONE	interesse economico generale –	Italiane SpA per consentire il versamento di detta imposta da
	Gestione del servizio di conto	parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione

di	corrente postale per la raccolta	3-mar-21
im	dell'imposta comunale sugli	
Ita	immobili – Imprese che	
	beneficiano di diritti speciali o	
sp	esclusivi concessi dagli Stati	
	membri – Commissioni fissate	
	unilateralmente dall'impresa	
RI	beneficiaria – Abuso di	
D	posizione dominante – Articolo	
	102 TFUE – Irricevibilità	

di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

VALUTAZIONE:

RICONDUCIBILITA', IN ASTRATTO, AD UN AIUTO DI STATO DELLA MISURA NAZIONALE CONTESTATA NEL GIUDIZIO PRINCIPALE, CON RINVIO AL GIUDICE A QUO DELLA VERIFICA IN CONCRETO DELLE CONDIZIONI PER RE L'AIUTO DI STATO NEL CASO DI SPECIE

APPALTI PUBBLICI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
	Procedura di affidamento degli	1) L'art. 2.1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE
C-155/19	appalti pubblici – Direttiva	sugli appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che
C-155/19 C-156/19	2014/24/UE – Articolo 2,	un'entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente
<u>C-150/19</u> ITALIA	paragrafo 1, punto 4 –	definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per
IIALIA	Amministrazione	soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi
CONSIGLIO DI	aggiudicatrice – Organismi di	carattere non industriale o commerciale, ai sensi della
STATO	diritto pubblico – Nozione –	disposizione sopra citata, quand'anche essa sia stata creata non
SIAIO	Federazione sportiva nazionale –	già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di
3-feb-21	S	associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le
J-100-21	interesse generale – Vigilanza	quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non
	sulla gestione della federazione	abbiano carattere pubblico.
	da parte di un organismo di	2) Il secondo dei criteri alternativi previsti dall'art. 2.1, punto

diritto pubblico

4, lettera c), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica soltanto qualora da un'analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l'autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all'autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un'influenza sull'attività dell'autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest'ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un'influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l'influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione.

VALUTAZIONE:

CONFIGURABILITA' DEL REQUISITO TELEOLOGICO DELL'ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO IN CAPO ALLA FIGC E RINVIO AL GIUDICE A QUO DELLA VALUTAZIONE

CIRCA LA CONTESTUALE CONFIGURABILITA' DEL
REQUISITO DELL'INFLUENZA PUBBLICA DOMINANTE

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
	ee	L'art. 12.3 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo
	6 e 8, nonché articolo 12,	1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
	paragrafi da 1 a 3 – Assistenza	risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come
	reciproca in materia di recupero	
	di taluni crediti – Accisa	
	esigibile in due Stati membri per	92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime
G 0 = 14 0	le medesime operazioni –	generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei
<u>C-95/19</u>		prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva
<u>ITALIA</u>		92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, deve essere
CODTE	prodotti – Falsificazione del	ı ,
CASSAZIONE	documento amministrativo di	contestazione riguardante i provvedimenti esecutivi adottati nello
CASSAZIONE	accompagnamento – Irregolarità	, 8
24-feb-21	o infrazione commessa nel corso	di tale Stato membro può rifiutare di accogliere la domanda di recupero dei diritti di accisa, presentata dalle autorità competenti
24-160-21	soggetti ad accisa in regime	
		irregolarmente svincolati da un regime sospensivo, ai sensi
	irregolare di prodotti da un	
	regime sospensivo –	dalla direttiva 92/108, qualora tale domanda sia fondata sui fatti
	"Duplicazione della pretesa	/ -
	impositiva" relativa ai diritti di	
	accisa – Controllo effettuato dai	-
	giudici dello Stato membro in	VALIAN DEWE A SHEVELLER SHEETEN

VALUTAZIONE:
SENTENZA COMPATIBILE CON L'INTERPRETAZIONE
SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO A TUTELA
DELL'INTERESSE ERARIALE NAZIONALE COINVOLTO NEL
GIUDIZIO A QUO

					adita-	
					sta d	
					dall	
					ın altr	o
State	o me	embro	- Pres	uppo	sti	

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Ravvicinamento delle	L'art. 14.3 della direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di
	legislazioni – Direttiva	informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi
	2003/6/CE – Articolo 14,	di mercato), e l'art. 30.1, lettera b), del regolamento (UE)
	paragrafo 3 – Regolamento (UE)	n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli
	n. 596/2014 – Articolo 30,	abusi di mercato), letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta
C-481/19	paragrafo 1, lettera b) – Abuso di	dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere
ITALIA	mercato – Sanzioni	interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di
IIALIA	amministrative aventi carattere	non sanzionare una persona fisica, la quale, nell'ambito di
CORTE	penale – Omessa collaborazione	un'indagine svolta nei suoi confronti dall'autorità competente a
COSTITUZIONALE	1	titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire
COSTITUZIONALE	Articoli 47 e 48 della Carta dei	a tale autorità risposte che possano far emergere la sua
2-feb-21	diritti fondamentali dell'Unione	responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative
2-100-21	europea – Diritto di mantenere il	aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.
	silenzio e di non contribuire alla	
	propria incolpazione	VALUTAZIONE:
		INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO DERIVATO
		UE CONFORME ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
		E RINVIO AL GIUDICE A QUO DELLA VALUTAZIONE CIRCA
		LA NATURA PENALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
Cuusu		1) Una normativa nazionale che prevede l'applicazione
		concorrente, nell'ambito di una stessa e unica procedura di
	1	,
	1	licenziamento collettivo, di due diversi regimi di tutela dei
	1 -	lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento
	4 – Principio di non	
		determinare i lavoratori che saranno sottoposti a tale procedura
	oggettive che giustificano un	
C-652/19	trattamento diverso dei lavoratori	
ITALIA	a tempo determinato – Direttiva	delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti
ITALIA	98/59/CE – Licenziamento	collettivi, e non può, pertanto, essere esaminata alla luce dei
TOIDINALE DI	collettivo – Normativa nazionale	diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali
TRIBUNALE DI	relativa alla tutela da accordare a	dell'Unione europea e, in particolare, dei suoi articoli 20 e 30.
MILANO	un lavoratore vittima di un	2) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
17 21	licenziamento collettivo	determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva
17-mar-21	illegittimo – Applicazione di un	1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
	regime di tutela meno	quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
	vantaggioso ai contratti a tempo	deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una
	determinato stipulati prima della	normativa nazionale che estende un nuovo regime di tutela dei
	data della sua entrata in vigore,	lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento
	convertiti in contratti a tempo	collettivo illegittimo ai lavoratori il cui contratto a tempo
	indeterminato successivamente a	determinato, stipulato prima della data di entrata in vigore di tale
	tale data	normativa, è convertito in contratto a tempo indeterminato dopo
	tale uata	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		tale data.

VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE

SALUTE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Salute – Articolo 168 TFUE –	L'art. 9.2, lettera a), della direttiva 2002/98/CE del Parlamento
	Direttiva 2002/98/CE – Norme	europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme
	di qualità e di sicurezza del	di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
	sangue umano e dei suoi	lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano
C-96/20	1	e dei suoi componenti, letto in combinato disposto con l'art. 4.2 di
ITALIA		detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non
ITALIA		osta a una normativa nazionale ai sensi della quale possono essere
CORTE		designate come persona responsabile di un servizio trasfusionale
CASSAZIONE		soltanto le persone in possesso di un diploma di laurea in
CASSALIONE		medicina e chirurgia, purché siffatta normativa rispetti, sotto
10-mar-21	responsabile – Condizioni	ogni profilo, il diritto dell'Unione.
10-11141-21	minime di qualificazione –	
	Facoltà per uno Stato membro di	VALUTAZIONE:
	prevedere un regime più	SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO
	restrittivo – Margine di	NAZIONALE
	discrezionalità riservato agli	
	Stati membri	

TRASPORTI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
	Ravvicinamento delle	L'art. 15.7 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
		dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore
	controllo nel settore dei trasporti	dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE)
	su strada – Regolamento (CEE)	n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
C-870/19	n. 3821/85 – Articolo 15,	2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere
C-871/19	paragrafo 7 – Regolamento (CE)	interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da
ITALIA	n. 561/2006 – Procedura di	parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada,
IIALIA	controllo – Sanzione	sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione
CORTE	amministrativa – Omessa	dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel
CASSAZIONE	esibizione dei fogli di	corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28
CASSAZIONE		giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del
24-mar-21	relativi alla giornata in corso e ai	luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in
24-111a1-21	28 giorni precedenti – Infrazione	capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica
	unica o multipla	sanzione.
		VALUTAZIONE:
		SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE
		SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

CONCORRENZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	Concorrenza – Articolo 102 TFUE –	1) L'articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento
	Abuso di posizione dominante –	(CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente
	Ripartizione delle competenze tra la	
	Commissione europea e le autorità	
	nazionali garanti della concorrenza –	garanti della concorrenza degli Stati membri sono private della
	Regolamento (CE) n. 1/2003 –	competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE quando la
	Articolo 11, paragrafo 6–	Commissione europea avvia un procedimento per l'adozione di
	Esautoramento delle autorità	una decisione che constati una violazione di tali disposizioni, se e
	nazionali garanti della concorrenza	nella misura in cui tale atto formale verte sulle stesse presunte
C 957/10	dalla loro competenza – Principio	violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, commesse dalla stessa o
<u>C-857/19</u>	del ne bis in idem – Articolo 50 della	dalle stesse imprese sullo stesso o sugli stessi mercati di prodotto e
SLOVACCHIA	Carta dei diritti fondamentali	sullo stesso o sugli stessi mercati geografici, nel corso dello stesso
25-feb-21	dell'Unione europea	o degli stessi periodi, di quelle oggetto del o dei procedimenti precedentemente avviati da tali autorità.
23-160-21		2) Il principio del ne bis in idem, quale sancito all'articolo 50
		della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve
		essere interpretato nel senso che esso si applica a violazioni del
		diritto della concorrenza come l'abuso di posizione dominante di
		cui all'articolo 102 TFUE e vieta che un'impresa sia condannata
		o perseguita nuovamente a causa di un comportamento
		anticoncorrenziale per il quale è stata sanzionata o per il quale è
		stata dichiarata non responsabile da una precedente decisione
		non più impugnabile. Per contro, tale principio non trova
		applicazione quando un'impresa è perseguita e sanzionata
		separatamente e in modo indipendente da un'autorità garante

	della concorrenza di uno Stato membro e dalla Commissione
	europea per violazioni dell'articolo 102 TFUE relative a mercati
	di prodotto o mercati geografici distinti o quando un'autorità
	garante della concorrenza di uno Stato membro è privata della
	sua competenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6,
	prima frase, del regolamento n. 1/2003.
	VALUTAZIONE:
	SENTENZA CONFORME
	RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DEL
	GOVERNO ITALIANO NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO
	CIRCOSCRITTO AL PRIMO PUNTO

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	Articolo 63 TFUE – Libera	L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso
	circolazione dei capitali – Imposte	non osta a una normativa di uno Stato membro che, nell'ambito
	sulle società – Convenzioni bilaterali	di un regime diretto a compensare la doppia imposizione di
	volte a prevenire la doppia	dividendi percepiti da una società soggetta all'imposta sulle
<u>C-403/19</u>	imposizione – Imposizione dei	società di tale Stato membro in cui essa ha sede, che è stata
FRANCIA	dividendi distribuiti da una società	assoggettata a un prelievo da parte di un altro Stato membro,
	non residente già sottoposta a un	accordi a una siffatta società un credito d'imposta limitato
25-feb-21	prelievo in un altro Stato membro –	all'importo che tale primo Stato membro riceverebbe se questi
	Massimale del credito d'imposta	soli dividendi fossero assoggettati all'imposta sulle società, senza
	imputato – Doppia imposizione	compensare in toto il prelievo assolto in tale altro Stato membro.
	giuridica	VALUTAZIONE:
		SENTENZA CONFORME
		RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DEL

		GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
	Dazio antidumping definitivo – Fogli di alluminio originari della Cina – Fogli di alluminio leggermente modificati –	
<u>C-708/19</u> <u>GERMANIA</u> 10-mar-21	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di	VALUTAZIONE: CONFERMATO IL PRINCIPIO DI DIRITTO PROCESSUALE SECONDO IL QUALE UN RINVIO PREGIUDIZIALE DI
10-mai-21	annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Legittimazione ad agire per l'annullamento	VALIDITA' DI UN ATTO DELL'UNIONE E' IRRICEVIBILE SE LA PARTE, CHE LO HA INVOCATO NEL GIUDIZIO NAZIONALE A QUO, NON HA PREVIAMENTE ESERCITATO IL DIRITTO DI AGIRE PER L'ANNULLAMENTO DINANZI
		ALLA CGUE AI SENSI DELL'ART. 263 TFUE.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
	-	L'art. 9.1 e l'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una
<u>C-812/19</u> <u>GERMANIA</u>	Articolo 11 – Gruppo IVA Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi –	società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere
11-mar-21	gruppo IVA di cui non fa parte la succursale – Sede principale che	-
	fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi	VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.

POLITICA MONETARIA

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Politica economica e monetaria –	1) L'art. 2.1 TFUE, in combinato disposto con l'art. 3.1, lettera
	Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3,	c), l'art. 128.1 e l'art. 133 TFUE nonché con l'art. 16, primo
	paragrafo 1, lettera c), TFUE –	comma, terza frase, del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema
	Politica monetaria – Competenza	europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, deve
	esclusiva dell'Unione – Articolo	essere interpretato nel senso che, indipendentemente da qualsiasi
	128, paragrafo 1, TFUE – Protocollo	esercizio da parte dell'Unione europea della propria competenza
	(n. 4) sullo statuto del sistema	esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri
	europeo di banche centrali e della	la cui moneta è l'euro, esso osta a che uno Stato membro adotti
C-422/19	Banca centrale europea – Articolo	una disposizione che, tenuto conto del suo obiettivo e del suo
C-423/19	16, primo comma – Nozione di	contenuto, stabilisca il regime giuridico del corso legale delle
<u>C-425/19</u> GERMANIA	"corso legale" – Effetti – Obbligo di	banconote in euro. Per contro, esso non osta a che uno Stato
GERMANIA	accettare banconote in euro –	membro adotti, nell'esercizio di una competenza propria, quale
	Regolamento (CE) n. 974/98 –	l'organizzazione della sua pubblica amministrazione, una
	Possibilità per gli Stati membri di	disposizione che obblighi detta amministrazione ad accettare il
26-gen-21	prevedere limitazioni di pagamento	pagamento in contanti delle obbligazioni di pagamento da essa
20-gcn-21	in banconote e monete metalliche	imposte.
	denominate in euro – Presupposti –	2) L'art. 128.1, terza frase, TFUE, l'art. 16, primo comma,
	Normativa regionale che esclude il	terza frase, del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo
	pagamento in contanti di un canone	di banche centrali e della Banca centrale europea, nonché l'art.
	radiotelevisivo a un organismo	10, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio,
	regionale di radiodiffusione di diritto	del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, devono
	pubblico	essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa
		nazionale che esclude la possibilità di liberarsi da un'obbligazione
		di pagamento imposta da un'autorità pubblica mediante

banconote in euro, a condizione che, in primo luogo, tale normativa non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale di tali banconote, in secondo luogo, che non comporti, de jure o de facto, un'abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità di liberarsi, in generale, da un'obbligazione di pagamento mediante tale contante, in terzo luogo, che sia stata adottata tenendo conto di motivi d'interesse pubblico, in quarto luogo, che la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale normativa sia idonea a realizzare l'obiettivo di interesse pubblico perseguito e, in quinto luogo, che non ecceda i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dello stesso, nel senso che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall'obbligazione di pagamento.

VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO TEDESCO LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA

ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

	APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)	
	Aggiudicazione di appalti nei	L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b),	
	settori dell'acqua, dell'energia, dei	nonché l'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del	
	trasporti e delle telecomunicazioni	Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni	
	– Direttiva 92/13/CEE –	legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione	
	Procedure di ricorso – Fase	delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli	
	precontrattuale – Valutazione	enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono	
	delle offerte – Rigetto di	servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle	
	un'offerta tecnica e ammissione	telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del	
	dell'offerta del concorrente –	Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono	
	Sospensione dell'esecuzione di	essere interpretati nel senso che un offerente che sia stato escluso da	
C-771/19	tale atto – Interesse legittimo	una procedura di gara in un appalto pubblico in uno stadio	
GRECIA	dell'offerente escluso di	precedente alla fase di aggiudicazione di tale appalto e la cui	
GILIONI	contestare la regolarità dell'offerta	domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione che lo ha	
	dell'aggiudicatario	escluso da tale procedura sia stata respinta, può invocare, nella sua	
24-mar-21		domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione di	
		ammissione dell'offerta di un altro offerente, presentata	
		contemporaneamente, tutti i motivi attinenti alla violazione del	
		diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o di norme	
		nazionali che traspongono tale diritto, ivi compresi motivi che non	
		presentano connessione con le irregolarità in base alle quali la sua	
		offerta è stata esclusa. Tale facoltà non è influenzata dal fatto che il	
		ricorso amministrativo precontenzioso dinanzi a un organo	
		nazionale indipendente che, secondo il diritto nazionale, doveva	
		essere previamente presentato da tale offerente contro la decisione	
		della sua esclusione sia stato respinto, purché tale rigetto non abbia	

		acquisito autorità di cosa giudicata.		
	GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI			
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)		
	Asilo e immigrazione – Direttiva	Gli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento		
	2008/115/CE – Articoli 3, 4, 6 e	europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e		
	15 – Rifugiato il cui soggiorno nel	procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di		
	territorio di uno Stato membro è	cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere		
C (72/10	irregolare – Trattenimento ai fini	interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro		
<u>C-673/19</u>	del trasferimento verso un altro	sottoponga a trattenimento amministrativo un cittadino di un paese		
<u>PAESI BASSI</u>	Stato membro – Status di rifugiato	terzo, il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, al fine di		
	in quest'altro Stato membro –	procedere al trasferimento forzato di tale cittadino verso un altro		
04.61.01	Principio di "non-refoulement"	Stato membro nel quale il medesimo gode dello status di rifugiato,		
24-feb-21	(non respingimento) – Mancanza	qualora questo stesso cittadino si sia rifiutato di ottemperare		
	di una decisione di rimpatrio –	all'ordine impartitogli di recarsi in tale altro Stato membro e non		
	Applicabilità della direttiva	sia possibile adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.		
	2008/115			
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)		
	Articolo 2 e articolo 19, paragrafo	1) In presenza di modifiche dell'ordinamento giuridico nazionale		
	1, secondo comma, TUE – Stato	che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria		
<u>C-824/18</u>	di diritto – Tutela giurisdizionale	competenza a decidere in prima e ultima istanza su ricorsi proposti		
POLONIA	effettiva – Principio	da candidati a posti di giudice presso la Corte suprema polacca		
	dell'indipendenza dei giudici –	avverso le decisioni con cui il Consiglio nazionale della magistratura		
	Procedura di nomina a un posto di	non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di		
2-mar-21	giudice al Sąd Najwyższy (Corte	altri candidati al Presidente della Repubblica in vista della nomina		
	suprema, Polonia) – Nomina da	a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure		

presidente del della parte Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della magistratura – Mancanza d'indipendenza di tale Consiglio – Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile delibera – Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale. Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio – Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause – Articolo 267 TFUE – Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo – Articolo 4, paragrafo 3, TUE -Principio di leale cooperazione – Primato del diritto dell'Unione – Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non

a provvedere su detti ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell'esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte:

- l'art. 267 TFUE e l'art. 4.3 TUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a modifiche siffatte qualora risulti circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell'insieme degli elementi pertinenti che tali modifiche hanno avuto lo specifico effetto di impedire alla Corte di pronunciarsi su questioni pregiudiziali come quelle che le sono state sottoposte da tale giudice e di escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni analoghe;
- l'art. 19.1, secondo comma, TUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a modifiche siffatte qualora risulti circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell'insieme degli elementi pertinenti che tali modifiche sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all'impermeabilità dei giudici nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle suddette decisioni del Consiglio nazionale della magistratura, rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d'indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

In caso di accertata violazione di detti articoli, il principio del

	conformi al diritto dell'Unione	primato del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare le modifiche di cui trattasi, siano esse di origine legislativa o costituzionale, e di
		continuare, di conseguenza, ad esercitare la competenza, di cui era
		titolare, a pronunciarsi sulle controversie di cui era investito prima
		dell'intervento di tali modifiche.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
	Direttiva 2008/115/CE – Articolo	L'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e
	5 – Decisione di rimpatrio – Padre	del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure
	di un minore cittadino dell'Unione	comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
<u>C-112/20</u>	europea – Presa in considerazione	paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con
BELGIO	dell'interesse superiore del minore	
	in sede di adozione della	1 /
	decisione di rimpatrio	devono tenere nella debita considerazione l'interesse superiore del
11-mar-21		minore prima di adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata
		da un divieto d'ingresso, persino qualora il destinatario di tale
	2 11	decisione non sia un minore, bensì il padre di quest'ultimo.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
	Cooperazione di polizia e	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	giudiziaria in materia penale –	2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
G 400/40	Mandato d'arresto europeo –	d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,
<u>C-488/19</u>	Decisione quadro 2002/584/GAI –	come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del
<u>IRLANDA</u>	Ambito di applicazione – Articolo	,
	8, paragrafo 1, lettera c) –	che un mandato d'arresto europeo può essere emesso sulla base di
17 01	Nozione di "sentenza esecutiva" –	una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini
17-mar-21	Reato che ha dato luogo a una	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	condanna pronunciata da un	7 11
	giudice di uno Stato terzo – Regno	bilaterale tra tali Stati, la sentenza in questione sia stata

di Norvegia – Sentenza riconosciuta ed eseguita dallo Stato emittente in forza di un accordo bilaterale – Articolo 4, punto 7, lettera b) – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo – Extraterritorialità del reato

riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l'emissione del mandato d'arresto europeo è soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall'altro, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2) L'art. 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d'arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l'esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di detto mandato d'arresto sia stato commesso nel territorio di quest'ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il Regno di Norvegia, che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.

LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande sezione)
C-580/19	Tutela della sicurezza e della	L'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento

GERMANIA	salute dei lavoratori –	europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni
		aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere
9-mar-21		interpretato nel senso che un servizio di pronto intervento in regime
		di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter
		raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio
	intervento in regime di	entro un termine pari a 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e
	reperibilità – Vigili del fuoco	il veicolo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro,
	professionali – Direttiva	avvalendosi dei diritti in deroga al codice della strada e dei diritti di
	89/391/CEE – Articoli 5 e 6 –	precedenza connessi a suddetto veicolo, costituisce, nella sua
	Rischi psicosociali – Obbligo di	integralità, «orario di lavoro», ai sensi della menzionata
	prevenzione	disposizione, soltanto se da una valutazione globale del complesso
		delle circostanze della fattispecie, in particolare delle conseguenze di
		un tale termine e, eventualmente, della frequenza media di
		intervento nel corso del servizio in parola, risulta che i vincoli
		imposti a detto lavoratore durante il servizio in discussione sono tali
		da incidere in modo oggettivo e molto significativo sulla facoltà per
		quest'ultimo di gestire liberamente, nel corso del medesimo servizio,
		il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono
		richiesti e di dedicare detto tempo ai suoi interessi.

PESCA

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta sezione)
<u>C-77/20</u>	Politica comune della pesca –	Gli artt. 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio,
<u>IRLANDA</u>	Regolamento (CE) n. 1224/2009 –	del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo
	Regime di controllo per garantire	comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
11-feb-21	il rispetto delle norme della	comune della pesca, letti alla luce del principio di proporzionalità
	politica comune della pesca –	sancito all'art. 49.3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

Utilizzo	a	bordo	di	un
peschered	ccio			di
un'appare	ecchiat	tura in	grado	di
effettuare	e la	clas	sificazi	one
automatic	ca per	taglia d	lel peso	e –
Articolo	89 –	Misure	dirette	a
garantire	il risp	etto del	le norm	ne –
Articolo	90 –	Sanzior	i pena	li –
Principio	di pro	porziona	alità	
	•	-		

europea, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una disposizione nazionale che, per sanzionare una violazione dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, preveda non solo l'imposizione di una sanzione pecuniaria, ma anche il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo dell'imbarcazione interessata.

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande sezione)
	Proprietà intellettuale – Diritto	L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento
	d'autore e diritti connessi nella	europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di
	società dell'informazione –	taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
	Direttiva 2001/29/CE – Articolo	dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce
<u>C-392/19</u>	3, paragrafo 1 – Nozione di	una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di
GERMANIA	"comunicazione al pubblico" –	incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina
	Incorporazione con la tecnica del	Internet di un terzo, opere protette dal diritto d'autore e messe a
9-mar-21	framing, sul sito Internet di un	disposizione del pubblico in libero accesso con l'autorizzazione del
	terzo, di un'opera protetta dal	titolare del diritto d'autore su un altro sito Internet, qualora tale
	diritto d'autore – Opera	incorporazione eluda misure di protezione contro il framing
	liberamente accessibile con	adottate o imposte da tale titolare.
	l'autorizzazione del titolare del	
	diritto d'autore sul sito Internet di	

un licenz	ziatar	io –	Clausola	del
contratto	di	sfru	ttamento	che
impone	al	lice	enziatario	di
introdurre		effic	aci m	isure
tecnologic				
Liceità –	Diri	tti :	fondamen	tali –
Articolo	11	e	articolo	17,
paragrafo	2, de	ella C	Carta dei d	diritti
fondament	tali d	ell'U	nione eur	opea

TRASPORTI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande sezione)
	Trasporto aereo - Regolamento	L'art. 5.3 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo
	(CE) n. 261/2004 – Articolo 5,	e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in
	paragrafo 3 – Regole comuni in	materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
	materia di compensazione ed	negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e
	assistenza ai passeggeri in caso di	che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato
<u>C-28/20</u>	cancellazione del volo o di ritardo	nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del
SVEZIA	prolungato – Esonero dall'obbligo	personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni
	di compensazione – Nozione di	stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di
23-mar-21	"circostanze eccezionali" –	preavviso imposto da quest'ultima, sciopero destinato a far valere le
	Sciopero dei piloti organizzato nel	rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito
	rispetto della legge – Circostanze	una categoria di personale indispensabile all'effettuazione di un
	"interne" ed "esterne" all'attività	volo, non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi
	del vettore aereo operativo –	di tale disposizione.
	Articoli 16, 17 e 28 della Carta dei	
	diritti fondamentali dell'Unione	

europea	_	Insussistenza	di
pregiudiz	io alla	a libertà di impro	esa,
al diritto	di pro	prietà e al diritto	o di
negoziazi	ione d	el vettore aereo	

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
	Inadempimento di uno Stato –	1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro la scadenza del
	Articolo 258 TFUE – Direttiva	termine prescritto nel parere motivato, le disposizioni legislative,
	(UE) 2016/680 – Trattamento dei	regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
	dati personali – Prevenzione,	direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
	indagine, accertamento e	27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
	perseguimento di reati – Mancata	riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
	trasposizione e mancata	competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
<u>C-658/19</u>	comunicazione delle misure di	perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla
COMMISSIONE/	trasposizione – Articolo 260,	libera circolazione di tali dati, e, pertanto, non avendo comunicato
SPAGNA	paragrafo 3, TFUE – Domanda di	
	condanna a pagare una somma	obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 63 della direttiva in
25-feb-21	forfettaria e una penalità	parola.
		2) Il Regno di Spagna, non avendo ancora adottato, al momento
		dell'esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per
		trasporre nel suo diritto interno le disposizioni della direttiva
		2016/680 né, pertanto, avendo comunicato alla Commissione
		europea tali misure, ha persistito nel proprio inadempimento.
		3) Nell'ipotesi in cui l'inadempimento accertato al punto 1
		persistesse alla data di pronuncia della presente sentenza, il Regno
		di Spagna è condannato a pagare alla Commissione europea, a

		decorrere da tale data e sino al termine di detto inadempimento da parte di tale Stato membro, una penalità di EUR 89 000 al giorno. 4) Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione europea una somma forfettaria dell'importo di EUR 15 000 000. VALUTAZIONE: PRIMA PRONUNCIA DELLA CGUE CHE COMMINA ALLO STATO INADEMPIENTE SIA UNA PENALITA' DI MORA, SIA LA SOMMA FORFETTARIA
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande sezione)
<u>C-746/18</u> <u>ESTONIA</u> 2-mar-21	Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione da parte dei fornitori di servizi di	e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza

comunicazioni elettroniche – Accesso delle autorità nazionali ai dati conservati per finalità di indagine – Lotta contro criminalità in generale – Autorizzazione concessa dal pubblico ministero – Utilizzazione dei dati nel quadro del processo penale come elementi di prova – Ammissibilità

contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.

2) L'art. 15.1 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale.